

Circolare del 01.03.2023

Spett.le Cliente

Prima di impegnarVi nella lettura delle novità contenute della Legge di Bilancio 2023, è con piacere che informiamo i sig.ri Clienti dell'inserimento di due nuove figure professionali all'interno del ns. studio, e precisamente:

- Dott.ssa Irene Cibirin. Commercialista:
- Dott.ssa Maria Teresa Pasini. Abilitata alla professione di Consulente del Lavoro.

Entrambe hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nei rispettivi Ordini Professionali.

Ad entrambe diamo il benvenuto nel ns. Studio.

MANOVRA 2023

Le novità della Legge di Bilancio 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

e

Decreto Milleproroghe

Legge 14/2023 pubblicata in G.U. il 27.02.2023

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato. È quindi ora ufficiale la riforma che prevede anche l'innalzamento del limite di ricavi o compensi previsto per l'accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, l'incremento dell'ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, l'impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici.

Inoltre è stato pubblicato in data 27 febbraio 2023 il Decreto Milleproroghe 2023 col quale, come ogni anno, si procede alla proroga di norme preesistenti.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- **Regime forfetario:** è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l'accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro, diversamente cessa dall'anno successivo. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o

compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d'imposta.

- **Limite all'utilizzo del contante:** è innalzata da 2.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.
- **Flat tax incrementale:** le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una *flat tax* incrementale opzionale. Per il 2023 l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall'agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro; è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
- **Tax credit gas ed energia:** è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese per il consumo di energia elettrica e gas. Lo Studio procederà al calcolo di detto credito.
- **Assegnazione agevolata dei beni dal regime di impresa:** è introdotta un'agevolazione relativa all'assegnazione agevolata ai soci di società commerciali degli immobili non strumentali per destinazione ed i beni mobili iscritti nei pubblici. La norma di favore prevede una imposta sostitutiva sulla plusvalenza dell'8% (in caso di società non operativa l'imposta sostitutiva è elevata al 10,5%), l'imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Il termine è fissato al 30 settembre 2023.
- **Estromissione agevolata beni ditte individuali:** è stata introdotta un'agevolazione anche per l'estromissione dei beni di ditte individuali. In questo caso, sempre a fronte di un'imposta sostitutiva sulla plusvalenza dell'8%, è possibile estromettere sia gli immobili strumentali per natura che per destinazione. Il termine è fissato al 31 maggio 2023
- **Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni:** è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. L'imposta è pari al 16% del valore rideterminato, da versare entro il 15.11.2023 (od in 3 rate). Entro la stessa data deve essere redatta la perizia di stima.
- **Agevolazioni "prima casa" under 36:** viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal decreto "Sostegni-bis", D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di

importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui).

- **Superbonus 110% e altri bonus:** rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l'istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è "sufficiente" il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022 o aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. È disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.

Approvato il Decreto sullo stop alle cessioni: il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

In particolare, **non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d'imposta** relativi a:

- **spese per interventi di riqualificazione energetica** e di interventi di **ristrutturazione** importante di primo livello (prestazione energetica) **per le parti comuni degli edifici condominiali**, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- **spese per interventi di riduzione del rischio sismico** realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile.
- **Detrazione IVA per acquisto immobili green:** è possibile detrarre dall'IRPEF lorda il 50% dell'IVA pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
- **Premi di produttività:** è stata prevista la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di Premi di produttività, di cui all'art. 1, comma 182, Legge 208/2015. Questa agevolazione, valida per l'anno 2023, opera entro il limite di importo complessivo del premio di 3.000 euro annui lordi, e solo se il dipendente ha percepito, nell'anno 2022, un reddito di lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro.

- **Riversamento credito R&S:** posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo.
- **Comunicazione cessione crediti edilizi:** è stata prorogata al 31.03.2023 la possibilità di cedere i crediti edilizi relativi alle spese sostenute nel 2022 ed alle rate residue non fruite per gli anni 2020 e 2021.
- **Sospensione ammortamenti 2023:** anche per l'anno d'imposta 2023 è riproposta la possibilità di sospendere, in tutto od in parte, l'imputazione degli ammortamenti a bilancio.
- **Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata:** è elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato "naturalmente" se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- **Enasarco:** per l'anno d'imposta 2023 sono state confermate le aliquote Enasarco pari a quelle del 2022, cioè il 17%, di cui metà a carico azienda mandante e metà a carico agente, sia per agenti monomandatari che per agenti plurimandatari.
- **Contributi fissi INPS:** per l'anno d'imposta 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00. Questo significa che i contributi minimi da versare in quattro rate trimestrali, in aumento rispetto al 2022, sono pari ad Euro 4.208,40 per gli iscritti alla gestione artigiana ed ad Euro 4.292,42 per gli iscritti a quella commerciante.
- **Accertamento e riscossione:** la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria. I casi previsti dalla norma sono:
 - Definizione agevolata controlli automatizzati;
 - Sanatoria irregolarità formali;
 - Ravvedimento speciale;
 - Definizione agevolata atti di accertamento;
 - Definizione agevolata delle controversie tributaria;
 - Conciliazione agevolata;



- Rinuncia agevolata alle controversie;
- Annullamento automatico debiti sino a mille euro;
- Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione).

Per tutte le definizioni agevolate sopra elencate, lo studio sta procedendo alla verifica di ogni singola posizione per poi procedere a colloqui individuali. Si invitano i sig.ri Clienti ad informare lo studio di eventuali posizioni non precedentemente comunicate.

Avvertiamo i sig.ri Clienti che, come da mandato professionale, procederemo per l'anno 2023 ad aggiornare i nostri compensi. Ci teniamo a precisare che, nonostante la variazione ISTAT sia stata dell'11,3%, abbiamo deciso di aggiornare i nostri compensi del 6% rispetto allo scorso anno, assorbendo a ns carico la differenza, per venire incontro alle maggiori spese di gestione che ogni Cliente si trova a sostenere.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.

Distinti saluti.